

## **PARTE SPECIALE – Razzismo e Xenofobia ai sensi dell'art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001**

L'articolo 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Razzismo e Xenofobia" è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 dalla Legge Europea del 20 novembre 2017, n. 167, art. 5 comma 2<sup>1</sup>.

L'articolo 25 terdecies del D.Lgs. 231/01, così recita:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654<sup>2</sup> si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
- 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Il delitto cui fa riferimento l'articolo sopra esposto e che va letto in combinato disposto con l'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654<sup>3</sup> (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966) è il seguente:

### **Art. 3 Legge 13 ottobre 1975, n. 654<sup>4</sup>**

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:*

*a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*

*b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*

*2. abrogato*

*3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è*

---

<sup>1</sup> Il Decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, all'art. 2, ha abrogato l'Art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 introducendo nel Codice penale, all'art. 604-bis, il reato di "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa". Il testo rimane invariato rispetto all' Art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ora abrogato.

<sup>2</sup> V. supra

<sup>3</sup> V. supra

<sup>4</sup> V. supra

*punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.*

*3 bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.*

Come si evince dalla formulazione dell'art. 25 terdecies D.Lgs. 231/01, le condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono solo quelle relative alla propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

In particolare si tratta del caso in cui il datore di lavoro abbia compiuto atti di:

- Propaganda commessa in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondata sulla negazione, minimizzazione grave o apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.
- Istigazione commessa in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondata sulla negazione, minimizzazione grave o apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.
- Incitamento commesso in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondato sulla negazione, minimizzazione grave o apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.